

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 519 DEL 27/03/2026

### **O G G E T T O**

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE FARMACEUTICA AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 5 DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (ACN) PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE E MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI  
Anno Proposta: 2026  
Numero Proposta: 539/26

Il Direttore della U.O.C. Affari Legali e Generali riferisce:

Premesso che:

- Con deliberazione n. 1550 del 15.09.2025, su indicazione della U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale, veniva istituita, nei termini previsti dall'art. 5 dell'ACN "per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private", la Commissione Farmaceutica Aziendale dell'Azienda ULSS 8 Berica, nella seguente composizione:

*Farmacisti designati dall'Azienda ULSS 8 Berica*

Dott.ssa Chiara Vencato, Dirigente Farmacista U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale (componente effettivo con ruolo di Presidente)

Dott.ssa Alessandra Schiavo, Dirigente Farmacista U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale (componente effettivo)

Dott.ssa Camilla Scandolara, Dirigente Farmacista U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale (componente supplente)

*Farmacisti designati da Federfarma Vicenza*

Dott. Mario Cavazza Ceccato, Farmacista Titolare di Farmacia urbana (componente effettivo)

Dott. Giambattista Federico Boschetti, Farmacista Titolare di Farmacia rurale (componente effettivo)

Dott. Andrea Rocchi, Farmacista Direttore di Farmacia urbana (componente supplente)

*Farmacisti designati da FarmacieUnite*

Dott.ssa Elga Marena, Farmacista Direttore di Farmacia urbana (componente effettivo)

Dott.ssa Gaia Tomasini, Farmacista Direttore di Farmacia rurale (componente effettivo)

*Componente con funzione di segreteria senza diritto di voto*

Dott.ssa Francesca Rigo, personale amministrativo della U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale

Dott. Paride Matteazzi, personale amministrativo della U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale.

- Con medesimo provvedimento si incaricava la costituenda Commissione di approvare un proprio regolamento volto al recepimento dei criteri decisionali necessari per l'analisi delle irregolarità, così come previsto dal l'art. 5, comma 14, dell'ACN.

Ricordato che il predetto Organismo, ai sensi dell'art. 5. comma 10 dell'ACN "per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private", è competente a pronunciarsi in merito alla irregolarità delle ricette, alle attività di dispensazione ed al rilascio del parere previsto dal comma 6 dell'art. 8 del medesimo ACN.

Preso atto che, con nota prot. n. 25612 del 05.03.2026, il Direttore della UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale ha rappresentato che la Commissione Farmaceutica Aziendale dell'Azienda ULSS 8 Berica, così come istituita con deliberazione n. 1550/2025, presenti tutti i componenti di parte pubblica e i componenti designati da *Federfarma*, ha approvato all'unanimità il "*Regolamento di funzionamento della Commissione Farmaceutica Aziendale*", allegato al presente provvedimento e sua parte integrante, ed ha chiesto contestualmente alla UOC Affari Generali e Legali di predisporre il provvedimento di approvazione del suddetto Regolamento.

Considerato, altresì, che con la medesima nota il Direttore della UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale ha richiesto di modificare la composizione della Commissione Farmaceutica Aziendale, provvedendo all'esclusione dei componenti designati da *FarmacieUnite*, in quanto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'ACN, non legittimati a partecipare all'Organismo poiché non firmatari dell'Accordo Collettivo.

Alla luce di quanto espresso, si propone di approvare il “*Regolamento di funzionamento della Commissione Farmaceutica Aziendale*”, allegato al presente provvedimento e sua parte integrante, nonché di modificare la composizione della Commissione Farmaceutica Aziendale istituita con deliberazione 1550/2025, escludendo i componenti designati da *FarmacieUnite*.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare il “*Regolamento di funzionamento della Commissione Farmaceutica Aziendale*”, nei termini descritti nel documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale;
2. di modificare la composizione della Commissione Farmaceutica Aziendale, costituita con deliberazione n. 1550 del 15.09.2025, escludendo i componenti designati da *FarmacieUnite*, per quanto esplicitato in parte motiva, nella seguente composizione:

#### *Farmacisti designati dall'Azienda ULSS 8 Berica*

Dott.ssa Chiara Vencato, Dirigente Farmacista U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale (componente effettivo con ruolo di Presidente)

Dott.ssa Alessandra Schiavo, Dirigente Farmacista U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale (componente effettivo)

Dott.ssa Camilla Scandolara, Dirigente Farmacista U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale (componente supplente)

#### *Farmacisti designati da Federfarma Vicenza*

Dott. Mario Cavazza Ceccato, Farmacista Titolare di Farmacia urbana (componente effettivo)

Dott. Giambattista Federico Boschetti, Farmacista Titolare di Farmacia rurale (componente effettivo)

Dott. Andrea Rocchi, Farmacista Direttore di Farmacia urbana (componente supplente)

*Componente con funzione di segreteria senza diritto di voto*

Dott.ssa Francesca Rigo, personale amministrativo della U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale

Dott. Paride Matteazzi, personale amministrativo della U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale

3. di ribadire che i componenti effettivi e i supplenti nominati della Commissione durano in carica per tutto il periodo di validità dell'ACN e che gli oneri per la partecipazione dei componenti di parte sindacale non sono a carico dell'Azienda ULSS 8 Berica;
4. di precisare che il presente provvedimento non comporta alcun costo a carico del Bilancio dell'Azienda;
5. di stabilire, da ultimo, che il presente atto sia pubblicato integralmente all'Albo online dell'Azienda ULSS.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Peter Assembergs)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

---

AZIENDA ULSS 8 BERICA  
**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA**  
**COMMISSIONE FARMACEUTICA AZIENDALE**

prevista dall'art. 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale

Art. 1 La Commissione Farmaceutica Aziendale

Art. 2 Funzioni di segreteria

Art. 3 Compiti della Commissione Farmaceutica Aziendale

Art. 4 Riunioni della Commissione Farmaceutica Aziendale

Art. 5 Forma e notifiche delle decisioni della Commissione Farmaceutica Aziendale

---

**Art. 1 La Commissione Farmaceutica Aziendale**

1. La Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA) è costituita in conformità all'articolo 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) e ha sede presso l'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale, Corso SS Felice e Fortunato n. 229, Vicenza.
2. La CFA risulta essere composta da 2 farmacisti componenti effettivi e 1 supplente, designati dall'Azienda, e da 2 farmacisti titolari o direttori di farmacia privata componenti effettivi, di cui 1 rurale, e 1 supplente, designati dalle OO.SS. rappresentative delle farmacie private e delle farmacie pubbliche.
3. Le funzioni di Presidente sono svolte da uno dei componenti effettivi designati dall'Azienda.
4. I componenti effettivi e i supplenti sono nominati con atto deliberativo del Direttore Generale dell'Azienda, durano in carica per tutto il periodo di validità del presente Accordo Collettivo Nazionale (ACN) e sono sostituibili in ogni momento con atto deliberativo del suddetto Direttore, da adottarsi entro trenta giorni, su richiesta motivata dalla parte che li ha designati.

**Art. 2 Funzioni di segreteria**

1. Il segretario della CFA è nominato in conformità all'art. 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private.
2. La funzione di segreteria della Commissione è svolta da un dipendente dell'Azienda, che partecipa alle sedute senza diritto di voto.
3. Il segretario, su indicazione del Presidente della CFA, redige l'Ordine del Giorno e cura la tenuta delle pratiche sottoposte all'esame della commissione, nonché dei documenti e degli atti di interesse per la Commissione stessa.
4. Per ogni seduta della CFA deve essere redatto un verbale che sintetizzi le decisioni assunte, nel quale sono indicati il giorno, il mese e l'anno, il nome dei componenti effettivi e supplenti presenti, l'ordine del giorno, le questioni discusse e le decisioni adottate.

**Art. 3 Compiti della Commissione Farmaceutica Aziendale**

1. Le competenze della Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA) sono definite dall'art. 5 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private.
2. La Commissione è competente a pronunciarsi in merito alle irregolarità delle ricette e alle attività di dispensazione previste dall'ACN, dall'Accordo Integrativo Regionale e dalle Linee Guida Regionale della Distribuzione per Conto (DPC) ed a decidere, in via definitiva, in ordine alla convalida del pagamento o all'annullamento totale o parziale delle ricette sottoposte al suo esame.
3. Sulle ricette contestate dall'Azienda, fornite alla Farmacia come copie conformi all'originale, può essere attivato il contraddittorio della farmacia entro 30 giorni dalla data di ricezione della

contestazione. In caso di richiesta di contraddittorio, l'Azienda sottopone le ricette contestate all'esame della Commissione entro 6 mesi dalla data di richiesta di contraddittorio della farmacia, pena la decadenza della procedura di contestazione. La Commissione, entro il termine dei 6 mesi dalla data di ricezione delle ricette dall'Azienda, le esamina e invia all'Azienda entro 30 giorni gli esiti degli atti istruttori per l'adozione del relativo provvedimento. L'Azienda procede agli eventuali addebiti entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, previo avviso a mezzo PEC alla farmacia interessata. Le ricette annullate totalmente o parzialmente sono restituite dalla Commissione al Servizio Farmaceutico Territoriale, il quale trasmette copia alla farmacia interessata via PEC o altro mezzo equivalente.

4. La Commissione può altresì essere chiamata ad esprimere il proprio parere, su richiesta specifica dell'Azienda, nei casi previsti dall'art 8, comma 6, dell'ACN.
5. La Commissione, nell'adottare le proprie determinazioni, tiene conto dell'interesse prioritario della salute del cittadino e della prevalenza dell'atto professionale svolto dal farmacista in relazione alla irregolarità della ricetta.

#### **Art. 4 Riunioni della Commissione Farmaceutica Aziendale**

1. Le riunioni della Commissione hanno luogo di norma presso la sede sopra indicata, così come nella delibera di istituzione della Commissione stessa.
2. Le riunioni della CFA sono convocate dal Presidente mediante comunicazione ai componenti effettivi e supplenti almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Le riunioni non sono pubbliche, ad esse possono partecipare i supplenti senza diritto di voto.
4. Il componente effettivo impedito a partecipare alla riunione della Commissione per la quale ha ricevuto regolare convocazione, deve darne comunicazione al Presidente, il quale, all'atto di constatazione dei presenti alla riunione provvederà alla sua sostituzione con il supplente, a tutti gli effetti, ivi compreso il diritto di voto.
5. Le riunioni della Commissione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi diritto, ivi compreso il Presidente.
6. La Commissione delibera a maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto.

#### **Art. 5 Forma e notifiche delle decisioni della Commissione Farmaceutica Aziendale**

1. Per ogni seduta della CFA deve essere redatto un verbale che sintetizzi le decisioni assunte dalla CFA. Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario della Commissione.
2. La decisione della CFA deve essere motivata e deve essere firmata dal presidente e dal segretario.
3. La CFA delibera a maggioranza di voti dei presenti aventi diritto. Nei casi di mancato raggiungimento della maggioranza deliberativa prevista dall'art. 5, comma 6, ACN, si rimane in attesa delle indicazioni regionali.
4. Il relativo testo, a cura e sottoscritto dal relatore, è depositato presso l'Azienda AULSS entro 20 giorni dalla data della riunione ed allegato al verbale della seduta, di cui forma parte integrante.
5. Le decisioni della CFA di cui al comma 2 del presente regolamento sono definitive e vengono comunicate tramite PEC, a firma del presidente di Commissione, all'Azienda per i provvedimenti di competenza entro 30 giorni dalla data in cui sono state esaminate le ricette.
6. L'Azienda procede con gli eventuali addebiti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Commissione, previo avviso alla Farmacia a mezzo PEC o altro mezzo equivalente.

Il presente regolamento può essere modificato e/o integrato a seconda delle necessità e in base all'esperienza acquisita. I criteri decisionali da adottare nell'analisi delle irregolarità saranno definiti nel corso delle sedute della CFA.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente regolamento, valgono le disposizioni previste dall'ACN 2025 e dalle Disposizioni o Linee Guida Regionali, a cui si rimanda.